

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 13 marzo 2025, n. 3

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l’anno 2013)”

Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8/2013)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l’anno 2013) è sostituita dalla seguente:

“a) che la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. Tale fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e ai cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell’ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi;”.

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 67

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013)".

Presentato dalla Giunta regionale il 20 gennaio 2025.

Assegnato per l'esame congiunto in sede legislativa alla I e alla III Commissione permanente il 5 marzo 2025.

Approvato a maggioranza dei presenti in sede legislativa il 12 marzo 2025 con 44 voti favorevoli e 7 voti non partecipanti.

Relatrice di maggioranza: Consiglieria Debora Biglia.

Relatrice di minoranza: Consiglieria Monica Canalis.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura)

1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la fusione nella fondazione di cui al comma 2 della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l.. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla fusione.

2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.

3. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 2, iscritta nel registro delle personalità giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. Tale fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e ai cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino, nella fase costituente ovvero successivamente, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nel settore della ricerca e nelle filiere agroalimentari piemontesi;

c) lo statuto preveda organi la cui composizione garantisca una governance snella.

4. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per procedere alla partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore.

5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della fondazione e può, altresì, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB DB11201 e DB11202 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).